



Bruxelles, 27.9.2019
COM(2019) 434 final

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO**

**sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma
del regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione,
all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli
aromatizzati e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio**

REGOLAMENTO (UE) N. 251/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO SUI PRODOTTI VITIVINICOLI AROMATIZZATI

1.1. Introduzione

Il regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ stabilisce le regole relative alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura nonché alla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati.

L'articolo 4, paragrafo 2, conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati concernenti l'introduzione di processi produttivi autorizzati al fine di ottenere prodotti vitivinicoli aromatizzati, tenendo conto delle aspettative dei consumatori e dei processi di produzione raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV).

L'articolo 28, paragrafo 1, conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati concernenti:

- (a) criteri per la delimitazione della zona geografica; e
- (b) regole, restrizioni e deroghe relative alla produzione nella zona geografica delimitata.

L'articolo 28, paragrafo 2, conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per stabilire le condizioni alle quali il disciplinare di produzione può comprendere requisiti supplementari, come previsto dall'articolo 10, paragrafo 2, lettera f) per garantire la qualità e la tracciabilità dei prodotti.

L'articolo 28, paragrafo 3, conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati al fine di:

- (a) determinare i casi in cui la domanda di protezione di un'indicazione geografica può essere presentata da singoli produttori;
- (b) determinare le restrizioni che si applicano al tipo di richiedente ammesso a chiedere la protezione di un'indicazione geografica;
- (c) stabilire le condizioni da soddisfare riguardo a una domanda di protezione di un'indicazione geografica, all'esame da parte della Commissione, alla procedura di opposizione e alle procedure di modifica e di cancellazione delle indicazioni geografiche;
- (d) stabilire le condizioni applicabili alle domande transfrontaliere;
- (e) fissare il termine di presentazione di una domanda o richiesta;
- (f) fissare il termine a decorrere dal quale si applica la protezione;
- (g) stabilire le condizioni alle quali una modifica è da considerarsi minore ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2;

¹ Regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, GU L 84 del 20.3.2014, pag. 14

- (h) fissare la data di entrata in vigore della modifica;
- (i) stabilire le condizioni connesse alle domande di modifica del disciplinare di un'indicazione geografica protetta ai sensi del regolamento quando tali domande non implicano cambiamenti al documento unico di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera d).

L'articolo 28, paragrafo 4, conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati riguardo alle restrizioni riguardanti la denominazione protetta.

L'articolo 32, paragrafo 2, conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per definire:

- (a) la natura e il tipo di informazioni da trasmettere;
- (b) i metodi di comunicazione delle informazioni;
- (c) le regole relative ai diritti di accesso alle informazioni o ai sistemi di informazione resi disponibili;
- (d) le condizioni e i mezzi di pubblicazione delle informazioni.

L'articolo 36, paragrafo 1, onde agevolare la transizione dal regime previsto nel regolamento (CEE) n. 1601/91² al regime istituito dal regolamento (UE) n. 251/2014, conferisce alla Commissione il potere di adottare, se del caso, atti delegati per adottare misure intese a modificare o derogare al regolamento (UE) n. 251/2014, le quali rimangono in vigore sino al 28 marzo 2018.

1.2. Base giuridica

La relazione è richiesta in applicazione dell'articolo 33, paragrafo 2. Conformemente a tale disposizione, il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 4, paragrafo 2, all'articolo 28, all'articolo 32, paragrafo 2, e all'articolo 36, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 27 marzo 2014. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

1.3. Esercizio della delega

La Commissione ha adottato un atto delegato sulla base dell'articolo 4, paragrafo 2: il **regolamento delegato (UE) 2017/670 della Commissione**³. Tale atto delegato stabilisce i processi produttivi autorizzati al fine di ottenere prodotti vitivinicoli aromatizzati, tenendo conto delle aspettative dei consumatori e dei processi di produzione raccomandati e pubblicati dall'OIV.

² Regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, del 10 giugno 1991, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli, GU L 149 del 14.6.1991, pag. 1.

³ Regolamento delegato (UE) 2017/670 della Commissione, del 31 gennaio 2017, che integra il regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i processi produttivi autorizzati per l'ottenimento di prodotti vitivinicoli aromatizzati, GU L 97 dell'8.4.2017, pag. 5.

In linea con la convenzione d'intesa sugli atti delegati, gli esperti degli Stati membri sono stati consultati in seno al gruppo di esperti per i mercati agricoli. Il 31 gennaio 2017 la Commissione ha adottato il regolamento delegato (UE) 2017/670 e ne ha dato notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. Né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni in relazione al regolamento delegato. Alla scadenza del periodo di due mesi, il regolamento delegato (UE) 2017/670 della Commissione è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 97 dell'8 aprile 2017 ed è entrato in vigore il 28 aprile 2017.

I poteri conferiti dall'articolo 28, dall'articolo 32, paragrafo 2, e dall'articolo 36, paragrafo 1, non sono stati esercitati.

I poteri conferiti dall'articolo 28 non sono stati esercitati perché la Commissione ha ritenuto che fosse prioritario concludere in primo luogo le procedure per la convalida delle indicazioni geografiche esistenti. Successivamente, in considerazione del numero limitato di registrazioni di indicazioni geografiche di prodotti vitivinicoli aromatizzati a norma del regolamento (UE) n. 251/2014, la Commissione ha proposto⁴ che le indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati fossero soggette allo stesso quadro giuridico di altri prodotti agricoli e alimentari.

I poteri conferiti dall'articolo 32, paragrafo 2, e dall'articolo 36, paragrafo 1, non sono stati esercitati, in quanto la Commissione non ne ha ravvisato la necessità.

La Commissione non intende esercitare nuovamente i poteri conferiti nel prossimo futuro, ma non si può escludere che si renda necessario.

1.4. Conclusioni

La Commissione ha esercitato correttamente i poteri delegati ad essa conferiti. Non si può escludere che tali deleghe saranno necessarie in futuro.

La Commissione invita il Parlamento europeo e il Consiglio a prendere atto della presente relazione.

⁴ Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e (UE) n. 229/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo, COM(2018) 394 final/2.